

IL RESPONSABILE D'AREA

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- l’Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino per la gestione dei rifiuti urbani e speciali destinati al recupero e allo smaltimento sottoscritto a Bologna il 14 novembre 2011.

Premesso che:

- l'art. 199 del D.lgs. 152/06 prevede che le Regioni predispongano e adottino i Piani regionali di Gestione dei Rifiuti;
- la Giunta Regionale, con propria deliberazione n° 1 dell'8 gennaio 2016 ha approvato la "Proposta all'assemblea legislativa e decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)" dando efficacia relativamente ai flussi per l'annualità 2016;
- il Piano sarà approvato in via definitiva dall'Assemblea Legislativa e, come previsto dall'art. 25 comma 7 della LR 20/2000, dispone effetti sin dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione;
- con l'entrata in vigore dell'art. 35 del Decreto Legge n. 133 del 12/09/2014, così come convertito dalla Legge n 164, del 11/11/2014 “Sblocca Italia” (G.U. 11/11/2014), gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati, realizzati e da realizzare, costituiscono, a seguito di attività ricognitiva da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale dell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica;
- il comma 3 del citato art. 35 prevede che tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare siano autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia

stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

- la programmazione dei flussi di rifiuti sovra-regionali deve essere limitata esclusivamente a situazioni di conclamata emergenza limitate nei tempi e nelle quantità;
- i flussi di rifiuti urbani sovra-regionali trovano molti ostacoli nei territori regionali ed in particolare quello della Provincia di Rimini, non per protezionismo o mancanza di solidarietà nazionale, ma perché potrebbero compromettere il delicato equilibrio tra responsabilità e premialità, che sostiene i risultati e i comportamenti dei cittadini;
- in data 03 agosto 2015 con deliberazione n. 1144 è stato approvato dalla Giunta regionale uno schema di Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e i gestori degli impianti di termovalorizzazione presenti sul territorio regionale, Hera S.p.A. ed Iren S.p.A.;
- in particolare tale schema di accordo riguarda i reciproci impegni finalizzati a dar corso alle disposizioni contenute all'art. 35 del Decreto Legge n. 133 del 12/09/2014, così come convertito dalla Legge n. 164, del 11/11/2014 "Sblocca Italia" (G.U. 11/11/2014) al fine di gestire gli impianti nel rispetto delle finalità per le quali sono stati pianificati e delle norme vigenti in un'ottica che consenta di coniugare l'efficace raggiungimento delle politiche del sistema regionale in materia di rifiuti con le necessità di una corretta e sostenibile gestione degli impianti al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente nel rispetto della normativa comunitaria;
- con riferimento al territorio della Provincia di Rimini, la Regione, ed il Comune di Coriano (RN) intendono stipulare il presente Accordo in coerenza con i contenuti espressi nella citata deliberazione n. 1144/2015;
- in particolare la D.G.R. n. 1144/2015, prevede che i conferimenti di rifiuti urbani di provenienza extraregionale possano avvenire unicamente previa autorizzazione espressa della Regione Emilia-Romagna nel caso sia stato richiesto dal territorio che si trova in una situazione di emergenza, che siano condivisibili le ragioni a fondamento della richiesta, che si tratti di un'esigenza di durata limitata e che il quantitativo di rifiuti trovi capienza nell'ambito della capacità termica autorizzata nel rispetto di quanto previsto nella valutazione di impatto ambientale;
- di conseguenza, le eventuali disponibilità residue possono essere saturate nello spirito di

sostegno alle Regioni italiane non autosufficienti, mediante l'avvio a trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati in esse prodotti nel rispetto delle condizioni indicate nella D.G.R. n. 1144/2015;

- l'impianto di incenerimento con recupero energetico di Raibano nel Comune di Coriano è autorizzato per un quantitativo massimo complessivo di rifiuti ammessi al trattamento R1 (utilizzo principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) pari a 150.000 t/anno, con la prescrizione che, una volta raggiunte le 140.000 t/anno, il Gestore inoltri comunicazione all'Autorità Competente in merito alle esigenze tecnico-gestionali che comportano la necessità di trattamento delle ulteriori 10.000 t;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 103 del 3 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 199 del D.lgs. 152/2006 vige in regime di salvaguardia;
- il PRGR medesimo individua per l'impianto di Raibano nel Comune di Coriano (RN) un fabbisogno di trattamento soddisfatto dalla sola linea attualmente funzionante;
- l'Accordo citato con la Repubblica di San Marino sottoscritto nel 2011 prevede all'art. 3 l'impegno della Repubblica a garantire l'adozione di obiettivi e azioni finalizzati a ridurre l'uso delle risorse e a promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti stabilita dalla legislazione comunitaria.

Ritenuto pertanto, in coerenza con i contenuti dello schema d'accordo di cui alla richiamata deliberazione n. 1144/2015 nel territorio della Provincia di Rimini, di sottoscrivere un accordo per la gestione dei rifiuti urbani nel termovalorizzatore di Raibano, con la Regione Emilia Romagna;

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate;

PROPONE

1. Di approvare lo "Schema di accordo programmatico tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Coriano (RN) per il termovalorizzatore di Raibano di Coriano in coerenza con la pianificazione regionale e l'intesa della Regione Emilia-Romagna con la Repubblica di San Marino.", con la Regione Emilia Romagna, riportato all'allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che il Sindaco è delegato a sottoscrivere l'accordo;

3. Di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna;
4. Di dare atto che le somme spettanti a titolo di disagio ambientale verranno introitate sul Cap. 200000120 Art. 288 del Bilancio di Previsione 2016 – 2018 anno 2016 denominato *“Indennità disagio ambientale rifiuti speciali”*;
5. Di dare atto che la presente proposta oltre a quanto disposto al punto 4) non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul Patrimonio dell’Ente;
6. Di dare atto, che ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. b) del D. Lg.vo 14/03/2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* lo schema della presente deliberazione, è stato preventivamente pubblicato sul sito web dell’Ente alla sezione *“Amministrazione Trasparente”* – *“Pianificazione e governo del Territorio”*;
7. Di dare atto che ai sensi dell’art. 39 del D.Lg.vo 14/03/2013, n. 33 il presente atto, una volta adottato, verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione di primo livello: Pianificazione del territorio, sotto sezione di secondo livello: Area Governo del Territorio- Deliberazioni adottate-approvate;
8. Di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
9. Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Donati Danilo

Il Responsabile Area Governo del Territorio

Arch. Danilo Donati

SCHEMA DI PROPOSTA